



Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

Modifica dell'11 settembre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1^{bis} lett. a, cpv. 2, 3–3^{ter} e 5

^{1bis} Le persone di cui al capoverso 1 hanno diritto all'indennità se adempiono le seguenti condizioni:

- a. devono interrompere l'attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente all'articolo 6 capoverso 2 lettere a o b, 35 oppure 40 della legge del 28 settembre 2012² sulle epidemie (LEp) in relazione con il coronavirus e subiscono una perdita di guadagno:
 1. perché la custodia dei figli da parte di terzi è cessata a causa di:
 - una chiusura temporanea ordinata all'istituto, segnatamente alla scuola dell'infanzia, alla struttura di custodia collettiva diurna, alla scuola oppure allo stabilimento o al laboratorio secondo l'articolo 27 capoverso 1 LAI, o
 - di una quarantena ordinata alla persona prevista per la custodia dei figli, o
 2. perché nei loro confronti o nei confronti dei figli è stata ordinata una quarantena;

² I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli durante le vacanze scolastiche hanno diritto all'indennità soltanto se l'istituto previsto per la custodia è stato chiuso o se la persona prevista per la custodia è stata messa in quarantena.

¹ RS 830.31
² RS 818.101

³ I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA hanno diritto all'indennità, alla condizione di cui al capoverso 1^{bis} lettera c se devono interrompere la loro attività lucrativa a causa della chiusura di imprese o del divieto di svolgere manifestazioni ordinati secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera a o b oppure 40 LEp.

^{3bis, 3ter e 5} *Abrogati*

Art. 3 Inizio e fine del diritto, numero massimo di indennità giornaliera

¹ Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 1, il diritto nasce il quarto giorno successivo alla chiusura ordinata all'istituto o alla quarantena ordinata alla persona prevista per la custodia dei figli.

² Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 2, il diritto nasce con l'inizio della quarantena ordinata alla persona esercitante l'attività lucrativa o a suo figlio. Sono versate al massimo dieci indennità giornaliera per caso di quarantena.

³ Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3, il diritto nasce con l'inizio del provvedimento ordinato dalle autorità o con l'inizio del divieto di svolgere manifestazioni.

⁴ Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 1 o capoverso 3, il diritto si estingue con la revoca del provvedimento ordinato.

Art. 5 cpv. 2–2^{ter} e 4

² All'accertamento del reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952³ sulle indennità di perdita di guadagno.

^{2bis} Agli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera b numero 2 o capoverso 3 che hanno già percepito un'indennità in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, si applica la medesima base di calcolo.

^{2ter} Per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera b numero 2 o capoverso 3, è determinante il reddito soggetto all'AVS nel 2019. Dopo la fissazione dell'indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

⁴ *Abrogato*

Art. 6 Estinzione del diritto all'indennità

In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA⁴, il diritto alle indennità si estingue il 31 dicembre 2021.

Art. 8a Riesame periodico

Le condizioni per il diritto all'indennità sono riesaminate a intervalli regolari.

³ RS 834.1

⁴ RS 830.1

Art. 10b Disposizione transitoria della modifica dell'11 settembre 2020

¹ In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA⁵, il diritto alle indennità dovute in virtù dell'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 2 della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si estingue il 31 dicembre 2021.

² In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto ad altre indennità dovute in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 è estinto. Le persone che, all'entrata in vigore della modifica dell'11 settembre 2020, avevano diritto a tali indennità e che intendono esercitare il diritto a indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore dal 17 settembre 2020 devono presentare una nuova richiesta.

Art. 11 cpv. 4

⁴ La durata di validità è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 17 settembre 2020⁶.

11 settembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁵ RS **830.1**

⁶ Pubblicazione urgente dell'11 settembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

